

REGOLAMENTO (CE) N. 1579/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2724/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'undicesima conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), tenutasi a Gigiri (Kenya) dal 10 al 20 aprile 2000, le parti hanno adottato la risoluzione 11.10 della conferenza relativa al commercio di corallo.
- (2) Le «note sulle interpretazioni degli allegati A, B, C e D» riportate nell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 devono essere modificate in modo da inserirvi alcuni termini della risoluzione 11.10 relativi alle definizioni di sabbia corallina e di frammenti di corallo in conformità della definizione di «esemplari» data all'articolo 2, lettera t), del regolamento (CE) n. 338/97.

(3) Sono state apportate modifiche all'appendice III della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. Tali modifiche devono essere inserite nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.

(4) Il regolamento (CE) n. 338/97 deve pertanto essere opportunamente modificato.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio di specie della fauna e della flora selvatica istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come indicato nell'allegato del presente documento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 320 del 18.12.2000, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue:

1) le «note sulle interpretazioni degli allegati A, B, C e D» sono modificate come segue:

a) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12. Il simbolo "III" posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: AR (Argentina), BO (Bolivia), BR (Brasile), BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GB (Regno Unito o Gran Bretagna e Irlanda del Nord), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), ID (Indonesia), IN (India), MY (Malaysia), MU (Mauritius), MX (Mexico), NP (Nepal), PE (Perù), TN (Tunisia), UY (Uruguay) e ZA (Sud Africa).»;

b) la seguente annotazione è inserita alla fine del paragrafo 15:

«+ 219 popolazione del Perù»;

c) al paragrafo 17 l'annotazione °610 è sostituita dalla seguente:

«°610. Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Fossili

Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.

Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro»;

2) l'allegato C, per quanto riguarda la famiglia «Meliaceae» elencata nella sezione «Flora», è modificata come segue:

a) è aggiunta la voce

«*Cedrela odorata*
(III PE) + 219 #5
(*Cedrela americana*)»;

b) è aggiunta la voce

«*Swietenia macrophylla*
(III BO, BR, CR, MX) + 218 #5
(*Mogano americano*)»;

è sostituita da:

«*Swietenia macrophylla*
(III BO, BR, CR, MX, PE) + 218 #5
(*Mogano americano*)»;

3) all'allegato C, per quanto riguarda la famiglia «Thymelaceae» elencata nella sezione «Flora», è aggiunta la seguente voce:

«*Gonystylus* spp. (ID) #1
(*Ramin*)».